



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

IL DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, concernente le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTO l'art. 6, comma 4, dell'O.M. sopra citata, che stabilisce al riguardo che "Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie".

RILEVATO che, ai sensi del comma 9 dell'art.8 dell'O.M. sopra richiamata, "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante [...]. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000".

VISTI i sopracitati commi 8 e 9 dell'art. 7, secondo cui "8. L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. - 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità".

VISTA la comunicazione dell'Ist. PARMENIDE di Roccamare prot. 5369 del 07.11.2020, relativa al docente Picarella Giuseppe, resa all'esito di detti controlli, dalla quale emerge che il docente non risulta in possesso dei titoli utili per la permanenza in GPS I fascia, atteso che l'Ordinanza del CdS n. 5122/2018 Reg. Prov. Cau. emessa sul ricorso iscritto al RG con n. 7099/2018 e "spesa" dal docente per richiedere l'inserimento nella I fascia GPS per la materia B003 risulta superata dalla sentenza del TAR Lazio 11217/2019 Reg. Provv. Coll. - N. 148/2019 Reg. Ric., con cui viene respinto il ricorso e negato valore abilitante al titolo posseduto dal ricorrente;

VISTO il proprio decreto prot. n. 20394 del 09.11.2020 con cui il docente in questione veniva depennato per la cl. di conc. B003 dalla GPS I fascia;

VISTA la comunicazione prot. n. 5392 del 09.11.2020 dell'Istituto PARMENIDE di Roccamare con cui viene proposto il depennamento del docente in questione, oltre che per la cl. di conc. B003, anche per la cl. di conc. B017, per carenza del titolo abilitante;

RILEVATA pertanto l'esigenza di procedere all'esclusione dalle predette GPS dell' aspirante sopra indicato anche per la cl. di concorso da ultimo indicata;

DISPONE

Per quanto in premessa, gli aspiranti di seguito individuati sono esclusi dalla procedura indetta ai sensi dell'O.M. n. 60/2020, per le motivazioni espresse in premessa:

PICARELLA GIUSEPPE, nato il 09.06.1966 (SA) – B017: Escluso I fascia GPS e dalle corrispondenti graduatorie istituite.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla disciplina vigente.

Per il predetto aspirante si provvederà all'esclusione anche dal relativo Sistema Informativo del M.I. per la procedura di cui si tratta, restando in capo al Dirigente Scolastico le determinazioni di competenza e gli adempimenti consequenziali, ivi compresi quelli stabiliti dall'art 8 dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020.

IL DIRIGENTE

Monica Matano